

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2025, n. 7-1410

Adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 - annualità 2024 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità di cui alla nota prot. n. 10017 del 22/04/2025.



Seduta N° 90

Adunanza 23 LUGLIO 2025

Il giorno 23 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 14:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO

DGR 7-1410/2025/XII

OGGETTO:

Adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2024 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità di cui alla nota prot. n. 10017 del 22/04/2025.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè “il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza

del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- l'art. 5, comma 3 del Decreto-Legge del 7 giugno 2024, n. 73 dispone che fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Preso atto:

- delle indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020, in base alle quali l'entità dell'eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2024, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;

- che l'avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto autorizza l'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio per le diverse AA.SS.RR.;

- che le norme in vigore, tra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente, hanno stanziato risorse complessive per l'assunzione di personale comprensive della rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio in relazione al personale dipendente reclutato per le suddette finalità;

Preso atto, altresì che le AASSRR hanno provveduto a identificare l'incremento fondi della contrattazione accessoria, al netto degli oneri aziendali, per l'anno 2024, mediante apposite dichiarazioni, in riscontro alla nota prot. n. 10017 del 22/04/2025, agli atti del Settore competente, in relazione all'area contrattuale di riferimento al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

Dato atto che l'istruttoria, conclusasi con esito positivo da parte del settore regionale competente, ha tenuto conto di quanto di seguito indicato:

- la dimensione relativa all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, al netto degli oneri, non può eccedere a quanto dichiarato in riscontro alla rilevazione di cui alla nota prot. n. 00010017 del 22/04/2025, in relazione all'area contrattuale di riferimento;

- gli importi rilevati in esito alla nota prot. n. 10017 del 22/04/2025, in relazione all'area contrattuale di riferimento, costituiscono una variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2024 in applicazione del medesimo art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019 in rapporto agli FTE;

- per la sola Azienda Sanitaria Zero, gli importi rilevati in esito alla nota prot. n. 10017 del 22/04/2025, in relazione all'area contrattuale di riferimento, costituiscono l'adeguamento in riduzione dei fondi costituiti in fase di avvio dell'Azienda, sulla base degli FTE in servizio, computati in funzione della metodologia indicata dalle linee guida operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla variazione di personale non ricompreso nell'ambito del fabbisogno ordinario non devono essere computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento accessorio

definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio sono ricompresi nell'ambito del tetto di spesa per il personale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 46-6202 e s.m.i.;

- nell'eventualità per cui tale incremento derivi anche dalla contrattualizzazione di personale dipendente in relazione a specifici finanziamenti nazionali omnicomprensivi, tra i quali si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, la quota parte dell'incremento correlabile agli istituti sopra citati sarà a valere sullo specifico finanziamento ripartito con Delibera di Giunta Regionale;

Ritenuto di approvare l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2024, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, al lordo degli oneri aziendali, nel rispetto delle norme in vigore, come rappresentati nell'Allegato 1, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 9-7070 e s.m.i. e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti, nonché in quanto già valorizzato a consuntivo dalle Aziende Sanitarie Regionali (nota prot. n. 10190/2025 del 23/04/2025).

visti i CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità 02.11.2022, Area Sanità 23.01.2024, Area Funzioni Locali 17.12.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge.

delibera

1) di definire l'adeguamento, per l'anno 2024, sulla base della rilevazione effettuata presso le AA.SS.RR. dalla competente Direzione Regionale Sanità, dei fondi per il trattamento accessorio, al lordo degli oneri, del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali PTA, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) che gli importi, come calcolati dalle AA.SS.RR. in esito alla rilevazione richiesta con nota prot. n. 10017 del 22/04/2025, sono da considerarsi, per effetto delle previsioni dell'art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e sono ricompresi nell'ambito del tetto di spesa per il personale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 46-6202 e s.m.i.;

3) che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 9-7070 e s.m.i. e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;

4) che gli importi riportati in Allegato 1 alla presente deliberazione, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2024 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2024;

5) che, per l'Azienda Sanitaria Zero, gli importi riportati in Allegato 1 alla presente deliberazione, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in riduzione rispetto ai fondi costituiti in fase di avvio dell'Azienda, in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2024;

6) che tutti gli adeguamenti sopra disposti sono riconosciuti con esclusivo riferimento all'anno 2024;

7) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1410-2025-All_1-Allegato_1.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Adeguamento dei Fondi Contrattazione Accessoria ex. DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, al lordo degli oneri aziendali - Annualità 2024			
Aziende Sanitarie Regionali	Dirigenza Area Sanità	Dirigenza PTA	Comparto
203 - ASL TO3	36.057,80 €	- €	1.703.343,31 €
204 - ASL TO4	- €	360.630,42 €	3.077.750,01 €
205 - ASL TO5	964.322,75 €	126.901,11 €	2.741.271,63 €
206 - ASL VC	- €	- €	1.668.502,40 €
207 - ASL BI	- €	124.071,97 €	1.589.558,68 €
208 - ASL NO	- €	43.304,63 €	1.418.361,16 €
209 - ASL VCO	- €	162.013,50 €	1.999.788,42 €
210 - ASL CN1	- €	6.368,40 €	1.711.029,63 €
211 - ASL CN2	2.025.442,25 €	782.992,91 €	7.095.048,39 €
212 - ASL AT	- €	57.180,38 €	1.689.614,60 €
213 - ASL AL	- €	- €	- €
301 - ASL CITTA' TORINO	1.187.869,16 €	242.363,72 €	4.487.428,56 €
900 - Azienda Sanitaria Zero*	-647.788,41 €	-803.362,17 €	-883.608,93 €
904 - AOU S.LUIGI	218.500,23 €	- €	844.726,32 €
905 - AOU MAGGIORE NO	1.319.046,45 €	- €	2.702.610,94 €
906 - AO S.CROCE E CARLE	1.215.624,07 €	56.045,29 €	977.586,83 €
907 - AOU SS. ANTONIO E BIAGIO e C.ARRIGO - ALESSANDRIA	821.432,58 €	97.312,75 €	2.256.380,73 €
908 - AO MAURIZIANO	1.781.040,27 €	- €	1.546.161,41 €
909 - AOU CSST	779.020,98 €	56.462,38 €	- €
Totale complessivo	9.700.568,13 €	1.312.285,30 €	36.625.554,09 €
Note: * Rimodulazione dei fondi in funzione dell'attuale dotazione organica (FTE) rispetto a quanto stimato in sede di costituzione dei fondi all'avvio dell'Azienda, in funzione del potenziale fabbisogno di personale.			